

SUA 16/2024
L. LIPUNGO A
SERVIZIO 2024



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
 SEDICI/00
 entrate
 00016598 00003867 WDUJ4001
 00058723 26/01/2022 13:28:19
 4578-00088 8579EB118CF118AA
 IDENTIFICATIVO : 01201189341145
 0 1 20 118934 114 5

Provincia di Foggia

**SETTORE GRANDI INFRASTRUTTURE, DISSESTO IDROGEOLOGICO,
 DIFESA IDRAULICA ED EDILIZIA SISMICA
 SERVIZIO EDILIZIA SISMICA APPROVVIGIONAMENTO IDRICO**
 Ufficio Gestione delega concessioni e autorizzazioni acque sotterranee- superficiali, pozzi
 Via Telesforo, 25 – 71122 Foggia
protocollo@cert.provincia.foggia.it

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

VISTA la domanda in data 27/01/2022 Prot. n. 4543, presentata dalla sig.ra **Dente Anna Pia** nata a Cerignola il 07/10/1957 e residente a Cerignola in via Piazza Duomo n.11 – C.F.:DNTNNA57R47C514L, per ottenere il rinnovo della Concessione n. 1053 rilasciata dalla Regione Puglia con provvedimento n.13952 in data 18/07/2005, e rinnovata dalla **Provincia di Foggia** con provvedimento n.47365 del 03/07/2015, per l'utilizzo di n.3 pozzi esistenti nei terreni di proprietà dello stesso, posto in località "Cafora" del Comune di Cerignola, ubicato al Foglio n°401. - Part. n°2-5-20.. per uso irriguo;

VISTO il provvedimento di Concessione n.1053 rilasciato dalla **Regione Puglia** con prot. n.13952 in data 18/07/2005;

VISTO il provvedimento di Rinnovo della Concessione n.1053 rilasciato dalla provincia di **Foggia** con prot. 47365 del 03/07/2015;

VISTO il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche delle acque emunte dai pozzi di cui trattasi;

VISTA l'attestazione di pagamento del canone per l'utilizzazione delle acque sotterranee per il periodo di validità della concessione ottenuta;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Puglia approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 677 del 20/10/2009;

VISTO il R.D. 11.12.1933 nr.1775 – artt.3 – 4 - 7;

VISTA la Legge 05/01/1994 N° 36 e successivi D.Leg. 152/99 e D.Leg. 152/2006;

VISTA la legge regionale 5.5.1999 nr.18;

CONSIDERATO che l'ubicazione del pozzo non ricade nelle aree incluse nelle "prime misure di salvaguardia" allegate alla delibera di Giunta Regionale n. 883 del 19 giugno 2007 pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 18 luglio 2007; .

CONSIDERATO che l'utenza esistente è stata resa edotta di tutte le condizioni poste nel presente provvedimento di rinnovo della concessione che si intendono implicitamente accettate;

RINNOVA LA CONCESSIONE PER USO IRRIGUO n.1053

Alla ditta in narrativa sig.ra **Dente Anna Pia** nata a Cerignola il 07/10/1957 e residente a Cerignola in via Piazza Duomo n.11, salvo i diritti di terzi a norma di legge, per emungere ed utilizzare le acque sotterranee rivenienti dal pozzo esistente nei terreni come appresso specificato:

COMUNE	LOCALITÀ	FOGLIO	PARTICELLA	N. POZZI
CERIGNOLA	CAFORA	401	2-5-20	3(Tre)



per irrigare i seguenti terreni:

COMUNE	LOCALITÀ	F.	Part.	Superf.	COLTURE
CERIGNOLA	CAFORA	401	2-5-20	37.3529	VARIE

Il presente rinnovo della Concessione è rilasciato nel rispetto delle seguenti condizioni:

Art 1. Il presente RINNOVO alla Concessione ottenuta ha validità per **cinque (5)** anni, e sarà soggetta a ulteriore rinnovo su richiesta dell'interessato, attraverso regolare istanza da presentare alla Provincia di Foggia – Servizio **APPROVVIGIONAMENTO IDRICO** almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del provvedimento stesso, da produrre secondo quanto previsto all'art. 7 comma 3 della L.R. 05/05/99 n°18, allegando le attestazioni dell'avvenuto pagamento dei canoni riferiti al quinquennio precedente.

La presente Concessione potrà essere sospesa o revocata o modificata nel caso si verificano incrementi della salinità totale o contaminazioni o situazioni tali da creare pregiudizio all'equilibrio della falda o all'ambiente circostante; l'opera realizzata non deve dar luogo ad interferenze con i pozzi autorizzati e/o concessione assentita, riservandosi l'Amm.ne concedente di verificare, ai sensi dell'art.105 del R.D. 1775/933, la compatibilità del prelievo con il regime della falda per la sua tutela, anche imponendo l'eventuale rotazione nell'uso delle acque;

Art 2. La ditta concessionaria, ovvero il proprietario, anche nel caso in cui il pozzo non venga utilizzato, sono tenuti ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e per evitare che si verificano danni di qualsiasi genere (Art. 17 della L.R. 5/5/1999 comma 1);

Art 3. La portata di acqua massima emungibile non dovrà superare i litri/sec 6 per il pozzo particella 2 - i litri/sec 10 per il pozzo particella 5 - i litri/sec 3 per il pozzo particella 20 con un volume complessivo di mc 40.000 per il periodo da Marzo a Novembre di ogni anno. Tuttavia l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi responsabilità, qualora il quantitativo d'acqua non sia disponibile per qualsiasi ragione.

Art 4. In caso di rinvenimento anche in avvenire, di acque minerali o termali e di loro utilizzazione, la ditta interessata è dovuta a darne notizia all'Ufficio Minerario - Settore Industria - Regione Puglia - Bari, dovendosi in tal caso osservare le norme poste in essere con la L.R. 28/05/1975 n°44 e successive modificazioni, in quanto non compete al proprietario del suolo il diritto di disporre di tali acque.

Art 5. Nel caso si dovesse accertare che le opere di educazione ed utilizzazione delle acque non rispondano ai fini cui sono destinate, che siano dannose al regime delle acque pubbliche, che si turbino interessi di carattere generale, che insorgano fenomeni di contaminazione, quest'Ufficio ai sensi degli artt. 105 e 106 del R.D. 11/12/1933 n° 1775, potrà sospendere l'estrazione e l'utilizzazione delle acque, revocare la concessioni già accordata, ordinare la chiusura del pozzo ed emettere tutti i provvedimenti ritenuti idonei alla tutela degli interessi generali e del regime idraulico delle acque.



Art 6. All'uscita dell'apparecchiatura di sollevamento e prima dell'immissione nelle tubazioni e canalizzazioni di distribuzione, la ditta concessionaria è obbligata ad installare sulla tubazione di mandata un apparecchio di misura e controllo della portata, qualora non sia possibile il riscontro sulla portata e la taratura dell'impianto di sollevamento, ovvero non sia possibile determinare in forma deduttiva i volumi estratti mediante i consumi energetici (consumi elettrici, gasolio, ecc...) **Il contravvenire alle condizioni poste nel presente provvedimento di concessione e/o la manomissione degli eventuali sigilli apposti alle apparecchiature di sollevamento e/o adduzione, determina una sanzione amministrativa da € 516,46 a € 2.582,28 ai sensi dell'art. 12 comma 4 della L.R. 18/99.**

Art 7. Il titolare della concessione si impegna a consentire l'accesso al fondo dei funzionari provinciali incaricati del controllo, nonché di tutti gli agenti interessati in forza delle vigenti leggi, senza alcuna formalità.

Art 8. Il titolare della presente Concessione deve comunicare alla Provincia di Foggia – Servizio Politiche delle Risorse Idriche, l'eventuale passaggio di proprietà dei terreni su cui insiste il pozzo, citando gli estremi della Concessione e dell'atto notarile di compravendita nonché a comunicare preventivamente qualsiasi variazione delle apparecchiature di sollevamento delle acque.

Art 9. La presente concessione è nominativa e non è ammesso il trasferimento sia a titolo gratuito che oneroso, senza aver prima ottenuto il preventivo assenso da parte di quest'Ufficio ai sensi dell'art. 20 del R.D. 11/12/1933 n° 1775. Nel caso di società commerciali, il cambio di ragione sociale costituisce elemento per l'applicazione dell'art. 20 del R.D. 11/12/1933 n° 1775. Il nuovo utente sarà riconosciuto nella concessione, solo dopo che avrà prodotto l'atto traslativo od il verbale societario di cambio della ragione sociale. La mancata richiesta del Nulla-Osta al trasferimento della concessione ed alla presentazione della richiesta di voltura della concessione, produrrà la decadenza della concessione con revoca della stessa, giusto art. 55 del R.D. 11.12.1933 n° 1775.

Art 10. Tutte le spese inerenti la presente Concessione sono a carico della ditta richiedente.

Art 11. Per l'utilizzo delle acque che sono con la presente oggetto di Concessione, e che sono state dichiarate pubbliche dall'art. 1 della Legge 05/01/1994 n°36, è dovuto il pagamento del canone annuale anticipato da effettuarsi tramite c/c n°60225323 intestato a REGIONE PUGLIA – Tasse, Tributi e Proventi Regionali – codice 3121 capitolo 3062200, nella somma di € **40,71** dicesi euro **quaranta/71** determinato secondo quanto previsto dall'art. 35 del R.D. 11/12/1933 n° 1775, così come rideterminato ai sensi dell'art. 18 della Legge 36/1994 e successivi aggiornamenti. Detto canone è soggetto agli eventuali aggiornamenti stabiliti da leggi Statali e/o Regionali.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Angelo Iannotta

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21-bis del D.Lgs. n.82 del 05/02/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi

Prot. 2022/0014289 del 16/03/2022
PROVINCIA DI FOGGIA
RISORSE IDRICHE
SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

